

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenza fiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
LORO SEDI  
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 19/10/2020

## **CIRCOLARE N.13/2020**

### **Novità Decreto Agosto**

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 la legge n. 126/2020 di conversione del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). Di seguito si riportano le principali novità in Materia Fiscale.

### **Proroga Versamento II acconti Imposte**

Per i soggetti Isa e collegati, il Decreto di Agosto prevede un differimento condizionato per il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, in scadenza ordinaria il 30 novembre 2020, che si potrà spostare al 30 aprile 2021.

L'articolo 98 dispone che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro), è prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta 2020

Tale proroga riguarda i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri collegati agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone, associazioni e i soci delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi. Il differimento prevede però una condizione: potranno beneficiare della proroga solo i contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

### **Proroga Moratoria Mutui PMI**

Viene prorogata (art. 65) dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la moratoria straordinaria per le PMI ex articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Per le imprese del comparto turistico, la proroga del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 30 settembre 2020, arriva fino al 31 marzo 2021 (art. 77, comma 2).

### **Rivalutazione dei beni d'impresa**

L'articolo 110 prevede la possibilità per le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione può riguardare anche un solo bene oppure tutti i beni patrimonializzati.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non.

La rivalutazione effettuata sui beni patrimonializzati provoca la creazione di una riserva contabile da appostare a patrimonio netto. Tale riserva può essere utilizzata sia a copertura di perdite sia come riserva di utili. Qualora si decidesse di destinare la riserva ad una futura distribuzione di utili la stessa dovrà essere affrancata con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10% (in aggiunta al 3% precedentemente specificato). Tale affrancamento invece non è dovuto nel caso in cui la riserva generata dal maggior valore del bene rivalutato venga destinata esclusivamente a copertura di future perdite o di perdite esistenti.

La rivalutazione dovrà essere effettuata con il bilancio dell'anno 2020 e potrà riguardare solo i beni già presenti nel bilancio al 31/12/2019. Per effettuare la rivalutazione, anche se la legge non prevede nulla in tal senso, sarà necessario dotarsi di una perizia redatta da un professionista il quale, effettuando tutte le valutazioni necessarie, attesti il valore del bene o dei beni rivalutato/i.

Il maggior valore scaturente dalla rivalutazione avrà efficacia fiscale, ai fini della deduzione dei relativi ammortamenti, a partire dall'anno successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione; quindi a partire dall'anno 2021 si potranno cominciare a dedurre gli ammortamenti relativi ai maggiori valori derivanti dalla rivalutazione.

Nell'ipotesi di cessione del bene rivalutato, si precisa che gli effetti fiscali avranno efficacia a partire dal 01/01/2024 in termini di calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione. Questo significa che qualora il bene o i beni rivalutati vengano ceduti

precedentemente la data del 01/01/2024 il valore fiscale su cui basare il calcolo per la determinazione della plusvalenza sarà quello antecedente la rivalutazione.

Le imposte sostitutive possono essere versate in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui viene effettuata la rivalutazione e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi successivi.

Si precisa che il versamento dell'imposta sostitutiva del 10% sulla riserva apposta a patrimonio netto non è obbligatoria, ma è necessaria solo qualora si decidesse di destinare quella stessa riserva ad una futura distribuzione di utili.

#### **Contributo a fondo perduto centri storici**

Viene prevista l'istituzione di contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A (centri storici) o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (art. 59).

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Proroga bonus locazione**

Il decreto Agosto proroga di un mese il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Previsto dal decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio; con il nuovo decreto il credito d'imposta matura anche per il mese di giugno 2020.

Anche per il "nuovo" mese di giugno resta ferma la condizione del calo del fatturato o dei corrispettivi posta dal comma 5 per gli esercenti attività economica. In pratica, ai fini della fruizione del credito di imposta per il mese giugno (luglio per le strutture turistico-ricettive stagionali), i soggetti locatari esercenti attività economica devono verificare di aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese di riferimento dell'anno precedente.

Il requisito relativo al calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB [WWW.STUDIORAGOSTA.COM](http://WWW.STUDIORAGOSTA.COM)

**STUDIO RAGOSTA**